Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Mercoledì, 16 settembre 1931 - Anno IX** **Numero 214**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la 5ª Mostra regionale d'arte della Venezia Giulia in Udine.

Con decreto 20 agosto 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 29 detto al registro n. 7 Finanze, foglio n. 194, il Sindacato regionale fascista belle arti della Venezia Giulia è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la 5ª Mostra regionale d'arte del Sindacato stesso, che avrà luogo in Udine, nei mesi di ottobre e novembre 1931.

(6680)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1441.**

REGIO DECRETO 29 luglio 1931, n. **1137.**

Disposizioni per l'avanzamento dei macchinisti provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca e da quella Statale Fiumana ed appartenenti al Real corpo del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime austro-ungarico;

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 981, concernente l'applicazione del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, al personale della Regia marina proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, concernente la sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dalla cessata Amministrazione Statale di Fiume;

Visto il R. decreto 22 agosto 1925, n. 1634, contenente norme esecutive, interpretative ed integrative per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca e di quella Statale Fiumana;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1344, relativo all'inquadramento nei Ministeri della marina, dei lavori pubblici e delle comunicazioni di personale ex-austro-ungarico già in servizio presso il cessato Governo marittimo di Trieste;

Ritenuta la necessità di commisurare proporzionalmente il numero delle promozioni dei macchinisti a quello che si verifica nel corrispondente ruolo dei geometri del Real corpo del Genio civile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze e con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, è approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per le comunicazioni, la quale stabilisce, per ciascun grado, dopo quanti impiegati del ruolo dei geometri del Real corpo del Genio

civile, gruppo *B*, possa essere promosso un macchinista proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca e da quella Statale Fiumana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 68. — MANCINI.

Proporzione da seguire per le promozioni spettanti al personale proveniente dal cessato regime austriaco e dall'Amministrazione Statale di Fiume (art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e art. 10 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842).

GRADO E GRUPPO	Proporzione dal 1°-12-1923 al 31-1-1925	Proporzione dal 1°-2-1925
CORPO REALE DEL GENIO CIVILE. (Gruppo *B*)		
Macchinisti.		
dal grado 9° al grado 8°	61 - 1	61 - 1
» » 10° » » 9°	60 - 1	60 - 1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.
Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Numero di pubblicazione 1442.

REGIO DECRETO 29 luglio 1931, n. 1141.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale Maria S.S. Addolorata » con sede in Biancavilla.

N. 1141. R. decreto 29 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale Maria S.S. Addolorata », con sede in Biancavilla (Catania), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1443.

REGIO DECRETO 29 luglio 1931, n. 1143.

Erezione in ente morale dell'Ospedale Evangelisti con sede in Magliano di Tenna.

N. 1143. R. decreto 29 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Ospedale Evangelisti, con sede in Magliano di Tenna (prov. di Ascoli Piceno), viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1931.

Modificazioni alla circoscrizione dei Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la vigente tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse, e dei Circoli d'ispezione, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre successivo, registro n. 14 Finanze, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune ulteriori variazioni alla circoscrizione anzidetta nell'interesse dei servizi del demanio e delle tasse;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, apportante modificazioni alla circoscrizione degli Uffici del registro e dei Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1931 sono soppressi il servizio del bollo straordinario a mezzo di punzone presso l'Ufficio del registro di Siena, il Circolo permanente della stessa sede, nonchè l'assegno per spese d'ufficio in L. 1000, di cui era provvisto l'ispettore, ridotto del 12 per cento (L. 880).

In conseguenza di tali soppressioni, l'Ufficio del registro di Siena, finora compreso nella circoscrizione dell'ispezione permanente, è aggregato al Circolo d'ispezione del demanio e delle tasse della città di Siena, con decorrenza dalla stessa data del 1° luglio 1931.

Art. 2.

A decorrere dal 1° settembre 1931 è approvata l'annessa tabella con la quale vengono apportate delle variazioni all'attuale circoscrizione dei Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse di alcune provincie del Regno.

In dipendenza di tali variazioni, è soppresso, con decorrenza dalla stessa data del 1° settembre 1931, l'assegno annuo per spese di ufficio in L. 1500, di cui è provvisto il primo Circolo d'ispezione del demanio e delle tasse di Messina, ridotto del 12 % (L. 1320).

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1931 l'Ufficio bollo di Venezia finora compreso nella circoscrizione dell'ispezione permanente viene aggregato al 2° Circolo d'ispezione di Venezia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse che sono modificati nel loro ordinamento.

CIRCOSCRIZIONE ATTUALE				CIRCOSCRIZIONE MODIFICATA			
Sede e denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi: Sede	Uffici che vi sono compresi: Denominazione	*Annotazioni*	Sede e denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi: Sede	Uffici che vi sono compresi: Denominazione	*Annotazioni*
Bari Ispettore in sott.	Bari Capurso Grumo Appula Mola di Bari	Reg. Id. Id. Id.		Bari Ispettore in sott.	Bari Mola di Bari Bitonto	Reg. Id. Id.	
Barletta	Barletta Bitonto Canosa di Puglia Corato Minervino Murge Terlizzi	Reg. Id. Id. Id. Id. Id.		Barletta	Barletta Canosa di Puglia Corato Minervino Murge Terlizzi	Reg. Id. Id. Id. Id.	
Altamura	Altamura Acquaviva delle Fonti Gioia del Colle Gravina di Puglia Modugno Noci	Reg. Id. Id. Id. Id. Id.		Altamura	Altamura Acquaviva delle Fonti Gioia del Colle Gravina di Puglia Grumo Appula Modugno Noci	Reg. Id. Id. Id. Id. Id. Id.	
Monopoli	Monopoli Adelfia Conversano Casamassima Putignano Rutigliano	Reg. Id. Id. Id. Id. Id.		Monopoli	Monopoli Adelfia Capurso Conversano Casamassima Putignano Rutigliano	Reg. Id. Id. Id. Id. Id. Id.	
Benevento	Benevento Benevento Airola Montesarchio S. Bartolomeo in Galdo	Reg. Ipot. Reg. Id. Id.		Benevento 1° Circolo	Benevento Airola Montesarchio Morcone Solopaca Vitulano	Reg. Id. Id. Id. Id. Id.	Con la verifica agli uffici esterni del nuovo elenco Mod. 79-*bis* eccettuati quelli del gruppo II.
Cerreto Sannita	Cerreto Sannita Caiazzo Morcone Piedimonte d'Alife S. Marco dei Cavoti Solopaca Vitulano	Reg. Id. Id. Id. Id. Id. Id.		Benevento 2° Circolo	Benevento S. Bartolomeo in Galdo S. Marco dei Cavoti Cerreto Sannita Caiazzo Piedimonte d'Alife	Ipot. Reg. Id. Id. Id. Id.	Con la verifica agli uffici del gruppo II dell'elenco Mod. 79-*bis*.
Lecce	Lecce Lecce Campi Salentina Maglie Otranto	Reg. Ipot. Reg. Id. Id.		Lecce 1° Circolo Ispettore in sott.	Lecce Campi Salentina Maglie Otranto	Reg. Id Id Id.	Con la verifica agli uffici esterni del nuovo elenco Mod. 79-*bis*, eccettuati quelli del gruppo II.
Gallipoli	Gallipoli Alessano Casarano Galatina Nardò	Reg. Id. Id. Id. Id.		Lecce 2° Circolo	Lecce Alessano Casarano Galatina Gallipoli Nardò	Ipot. Reg. Id Id. Id. Id.	Con la verifica agli uffici esterni del gruppo II del nuovo elenco Modello 79-*bis*.

CIRCOSCRIZIONE ATTUALE				CIRCOSCRIZIONE MODIFICATA			
Sede e denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi		*Annotazioni*	Sede e denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi		*Annotazioni*
	Sede	Denominazione			Sede	Denominazione	
Messina 1° Circolo Ispettore in sott.	Messina Messina Messina	Atti Civili e Giudiz. Bollo e Succ Ipot.	Con le verifiche a tutti gli uffici esterni della città, meno gli Istituti scolastici e gli altri assegnati al 2° Circolo.	Messina 1° Circolo Ispettore in sott.	Messina Barcellona Pozzo di Gotto Castroreale	Atti Civili e Giudiz. Reg. Id.	Con le verifiche alle Cancellerie giudiziarie ed agli uffici del gruppo V del Mod. 79-*bis*.
Messina 2° Circolo	Messina Alì Francavilla Sicilia S. Teresa di Riva Taormina	Dem., Conc. govern. Reg. Id. Id. Id.	Con le verifiche a tutti gli uffici esterni della città compresi nell'elenco Mod. 79-*bis*, nonchè agli istituti scolastici ed agli uffici esterni aventi sede nei Comuni compresi nella circoscrizione del distretto degli uffici di Messina.	Messina 2° Circolo	Messina Alì Francavilla Sicilia S. Teresa di Riva Taormina	Succ. Bollo Reg. Id. Id. Id.	Con le verifiche agli uffici dei gruppi I e II del nuovo Mod. 79-*bis*.
Barcellona Pozzo di Gotto	Barcellona Pozzo di Gotto Castroreale Lipari Milazzo Rometta	Reg. Id Id. Id. Id.		Messina 3° Circolo	Messina Messina Lipari Milazzo Rometta	Dem., Conc. govern. Ipot. Reg. Id. Id.	Con le verifiche agli uffici dei gruppi III e IV del nuovo Mod. 79-*bis*.
Santa Maria Capua Vetere	S. Maria Capua Vetere S. Maria Capua Vetere Capua Pignataro Maggiore	Reg. Ipot. Reg. Id.		Santa Maria Capua Vetere 1° Circolo	S. Maria Capua Vetere Capua Pignataro Maggiore Teano	Reg. Id. Id. Id.	Con le verifiche agli uffici indicati nel nuovo Modello 79-*bis* eccettuati quelli del gruppo II.
Teano	Teano Carinola Mignano Roccamonfina Sessa Aurunca	Reg. Id. Id. Id Id.		Santa Maria Capua Vetere 2° Circolo	S. Maria Capua Vetere Carinola Mignano Roccamonfina Sessa Aurunca	Ipot. Reg. Id. Id. Id.	Con la verifica agli uffici esterni del gruppo II del nuovo elenco Mod. 79-*bis*.

Roma, addì 12 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6677)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 469 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Giovanni, figlio di Giovanni e di Fosca Mecovich, nato a Medolino (Pola) il 7 aprile 1891 e abitante a Medolino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giadresco Anna di Antonio e di Detoffi Antonia, nata a Sissano il 9 settembre 1892 ed ai figli, nati a Pola: Giovanni il 21 settembre 1910; Anna, il 17 febbraio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5164)

N. 470 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Gracalich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Anastasia Ricatto, nato a Medolino (Pola) il 6 giugno 1878 e abitante a Medolino, n. 171, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Musich Maria fu Giacomo e fu Zuccon Barbara, nata a Medolino il 5 giugno 1886 ed alla figlia Apollonia, nata a Medolino il 10 novembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5165)

N. 471 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Natale, figlio di Giuseppe e di Anna Radolovich, nato a Giadreschi (Pola) il 28 dicembre 1894 e abitante a Pola, via XX Settembre, n. 68, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Silvana, nata a Pola dalla or defunta Maria Janco il 13 luglio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5166)

N. 473 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Giovanni, figlio di Giuseppe e di Bubich Mattea, nato a Lisignano (Pola) il 22 dicem-

bre 1887 e abitante a Lisignano n. 50, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Banovich Maria di Michele, nata a Dignano (Marzana) il 9 marzo 1890 ed alle figlie nate a Lisignano: Maria, il 13 ottobre 1924; Caterina, il 13 febbraio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5167)

N. 474 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Mattea Bubich, nato a Lisignano (Pola) il 4 gennaio 1898 e abitante a Lisignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fedel Maria di Michele e di Mattea Bojnich, nata a Pola (Lisignano) il 23 giugno 1902 ed al figlio Giovanni nato a Lisignano il 18 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5168)

N. 466 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Gregorio, figlio del fu Nicolò e della fu Zuccon Maria, nato a Medolino (Pola) il 22 ottobre 1882 e abitante a Medolino n. 261, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lazzarich Eufemia di Luca e fu Anna Lazzarich, nata a Medolino il 10 marzo 1888; ed ai figli, nati a Medolino: Milan, il 6 dicembre 1909; Milena, il 5 maggio 1911; Ladislavo, il 29 dicembre 1919; Ludmila, il 6 aprile 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5169)

N. 1958.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Allacevich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Allacevich Elisa vedova di Reiniger Adolfo fu Doimo, nata a Bencovaz (Jugoslavia) l'8 luglio 1874 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Allaci ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5866)

N. 3088.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Fabbrovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Fabbrovich Anna vedova di Vitaliani Francesco fu Francesco e fu Giumlia Maddalena, nata a Zara il 14 giugno 1867 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabbroni ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5867)

N. 43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Foretich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata:

Decreta:

Il cognome paterno della signora Stella Francesca moglie di Riccardo nata Foretich di Domenico e fu Francesca Gerichievich, nata a Curzola (Jugoslavia) il 9 febbraio 1880 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Foretti ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5868)

N. 44.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Foretich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Agata moglie di Peratti Giovanni nata Foretich fu Salvatore e fu Cucia Margherita, nata a Curzola (Jugoslavia) il 9 marzo 1883 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Foretti ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 184.

Media dei cambi e delle rendite
del 14 settembre 1931 - Anno IX

Francia	74.95	Oro	368.86
Svizzera	372.91	Belgrado	33.75
Londra	92.91	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.714	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	173 —	Norvegia	5.11
Belgio	2.663	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.509	Svezia	5.116
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.67	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	73.725
Peso Argentino Oro	11.99	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	5.235	Rendita 3 % lordo	44.675
New York	19.117	Consolidato 5 %	81.875
Dollaro Canadese	18.96	Obblig. Venezie 3,50%	79.80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 57ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona.

Si notifica che nel giorno di sabato 3 ottobre 1931, alle ore 9 in Roma, in una sala a pian terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico (via Goito, n. 1), aperta al pubblico, avrà luogo la 57ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona per Acqui passate a carico dello Stato per effetto delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5838.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6683)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	32233	252 —	*De Negri* Emilia fu Andrea, nubile, dom. in Chiavari, vincolata.	*Di Negro* Emilia ecc. come contro.
Litt. 5 %	30750	875 —	Lancieri *Cleonice* Fernanda di Antonino, domiciliata a Melfi (Potenza).	Lancieri *Fernanda* ecc. come contro.
3.50 %	823833	980 —	Drogoul Vittorina-Delfina-Malvina fu Antonio ved. di Malaussena *Arturo*, dom. a Nizza (Francia).	Drogoul Vittorina-Delfina-Malvina fu Antonio, ved. di Malaussena *Michel-Jean Baptiste-Victor-Arthur*, dom. a Nizza (Francia).
»	178503	73,50	Demarchi Angela di *Giambattista* vedova di Sorano Vincenzo, dom. in Genova.	Demarchi Angela di *Bartolomeo detto anche Giambattista* ecc. come contro.
»	503344	59,50	Muraglia *Gino*, *Virginia*, *Bianca*, e *Adolfo* di Ottaviano, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Carrara.	Muraglia *Fulgenzio vulgo Gino*, *Mietta vulgo Virginia*, *Maria vulgo Bianca* e *Giorgio vulgo Adolfo* di Ottaviano ecc. come contro.
Cons. 5 %	369509	400 —	Boccoli Maria fu Antonio, *nubile*, dom. a Santa Maria in Comune di Maissana (Genova).	Boccoli Maria fu Antonio, *vedova di Lavagnino Rocco* ecc. come contro.
»	9740	35 —	*Pinoteau Roberto* fu Fernando, minore sotto la p. p. della madre Canzi Rina ved. Pinoteau dom. in Firenze.	*Pinantaut* Roberto fu Fernando ecc. come contro.
»	222598	60 —	*Cerruti* Pacifico fu Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Nocera Inferiore (Salerno).	*Cerruto* Pacifico fu Antonio ecc. come contro.
»	81549	1.500 —	Mola di Larissè *Alessandro* fu Massimo, domiciliato a Fiorano (Ivrea).	Mola di Larissè *Domiziano Alessandro* fu Massimo ecc. come contro.
Buono Tesoro Ordinario 1925-26	3040 4802	5.000 — 2.000 —	*Ardano* Caterina fu Giuseppe, moglie di *Rossi* Gio Battista.	*Ordano* Caterina fu Giuseppe moglie di *Grossi* Gio Battista.
3.50 %	665771	35 —	Frattino *Anna* fu Giacomo, moglie di Fosi Carlo, dom. in Agliano d'Asti.	Frattino *Benedetta-Anna* ecc. come contro.
Cons. 5 %	103096	550 —	*Bongiovannini* Emanuele fu Giovanni, dom. a Torino.	*Bongiannini* Emanuele ecc. come contro.
»	395942	365 —	Borla Maria di Michele ved. di Vazone *Ferdinando*, dom. a Susa (Torino).	Borla Maria di Michele ved. di Vazone *Angelo*, dom. a Susa (Torino).
»	470588	350 —	Borla Maria di Michele ved. di *Vazon Ferdinando*, dom. a Susa (Torino).	Borla Maria di Michele, ved. di *Vazone Angelo*, dom. a Susa (Torino).

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	798625	105 —	Golia Concetta fu Pasquale ved. di Caianiello Girolamo; Caianiello Giuseppe fu Girolamo; Caianiello Pasquale fu Girolamo; Caianiello Anna fu Girolamo, nubile; Caianiello Maria fu Girolamo, nubile; Caianiello Dolores fu Girolamo, nubile; Caianiello Fortunata ed *Enrica* fu Girolamo, minori sotto la p. p. della madre, ved. di Caianiello Girolamo, tutti quali eredi indivisi, dom. in Aversa (Caserta) con usufrutto vitalizio a favore di D'Aniello Fortunata fu Felice, nubile, dom. in Aversa.	Golia Concetta fu Pasquale ved. di Caianiello Girolamo; Caianiello Giuseppe fu Girolamo; Caianiello Pasquale fu Girolamo; Caianiello Anna fu Girolamo, nubile; Caianiello Maria fu Girolamo, nubile; Caianiello Dolores fu Girolamo, nubile, Caianiello Fortunata e Rita-Luisa-Maria Gaetana, ecc. come contro; con usufrutto come contro.
»	211058	1.400 —	Rey Clotilde del vivente Giacomo, nubile domiciliata a Torino vincolata come dote militare e civile della titolare pel suo matrimonio con Tapparone *Francesco*, tenente di cavalleria nel R. Esercito.	Intestazione come contro; vincolata come dote militare e civile della titolare pel suo matrimonio con Tapparone *Canefri Bartolomeo-Francesco*, tenente di cavalleria nel R. Esercito.
»	216446	5.600 —	Rey Clotilde del vivente Giacomo, moglie di Tapparone Canefri *Francesco* fu Bartolomeo, dom. a Torino, vincolata per dote.	Rey Clotilde del vivente Giacomo, moglie di Tapparone Canefri *Bartolomeo Francesco* ecc. come contro.
»	272239	3.500 —	Rey Clotilde di Giacomo moglie di Tapparone Canefri *Francesco* dom. a Torino, vincolata per dote.	Rey Clotilde di Giacomo moglie di Tapparone Canefri *Bartolomeo Francesco*, dom. a Torino, vincolata per dote
»	777019	21 —	Moncada Ugo di Filippo, dom. a Girgenti.	Moncada Ugo di Filippo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Girgenti.
» » » Cons. 5 % » »	439089 545669 782159 248102 276066 398002	49 — 119 — 241,50 795 — 220 — 765 —	De Velutiis *Nicoletta* fu Domenico, moglie di Fiorentino *Antonio*, dom. a Belvedere Marittimo (Cosenza) a Palmi (Reggio Calabria) a Napoli.	De Velutiis *Maria Nicoletta* fu Domenico moglie di Fiorentino *Felice Antonio*, ecc. come contro.
»	20590	125 —	*Mirabello* Giovanni fu Gaetano, dom. a New York.	*Mirabella* Giovanni, ecc. come contro.
»	288724	6.250 —	Elisei Francesco, Marianna e *Giuseppe-Flavio* di Raffaele, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di detto Elisei Raffaele di Angiolo con *Lusseri-Chiarini* Luisa di Maria, dom. a Firenze con usufrutto vitalizio a *Lusseri-Chiarini Luisa di Maria* moglie di Elisei Raffaele.	Elisei Francesco, Marianna e *Flavio-Giuseppe* di Raffaele minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di detto Elisei Raffaele di Angiolo con *Bocci Luisa* di *Sisto* e di *Chiarini Maria fu Luigi* con usufrutto vitalizio a *Bocci Luisa* di *Sisto* e di *Chiarini Maria fu Luigi*, ecc. come contro.
3.50 %	470609	322 —	Coletto *Maddalena* fu Domenico, nubile, domiciliata a Casale Monferrato (Alessandria)	Coletto *Maria Maddalena* fu Domenico, ecc. come contro.
Cons. 5 %	64899	290 —	Menconi *Carla* fu *Emilio Ferdinando* minore sotto la p. p. della madre Pezzica Minerva di Aristide ved. di Menconi *Emilio Ferdinando*, dom a Carrara (Massa) vincolata d'usufrutto a favore di Pezzica Minerva di Aristide ved. di Menconi *Emilio Ferdinando*, dom. a Carrara.	Menconi *Giannina Maria Lina* fu *Ferdinando* o *Emilio Augusto Ferdinando* minore sotto la p. p. della madre Pezzica Minerva di Aristide ved. di Menconi *Ferdinando o Emilio Augusto Ferdinando* dom. a Carrara (Massa) vincolata d'usufrutto a favore di Pezzica Minerva di Aristide ved. di Menconi *Ferdinando* o *Emilio Augusto Ferdinando*, dom a Carrara.
3.50 %	347493	35 —	*Ghiglielmone* Giacomo di Giovanni, dom. a Borzonasca (Genova).	*Guglielmone Giacomo* ecc. come contro.
3.50%-1902	36530	77 —	Perla *Maria Pia*, minore sotto la tutela legale della madre Perla Pierina di Giuseppe nubile, dom. a Milano.	Perla *Pia*, minore, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	266022	250 —	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi moglie di Corvaglia *Luigi*, dom. a Bari, vincolata per dote.	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi moglie di Corvaglia *Antonio Luigi*, dom. a Bari, vincolata per dote.
3.50 % Mista	3401 4921 4922	140 — 70 — 70 —	*Bensi Caterina* fu Pietro, nubile, dom. a Ciglione, frazione del Comune di Ponzone (Alessandria).	*Benzi Maria Catterina*, ecc. come contro.
Buono Tesoro Ordin. 1924-25	696 1833	500 — 1.000 —	*Smiriglio Adelina* di Pasquale, minore sotto la p. p. del padre.	*Smiriglia o Smeriglia Maria Annunziata Adelina*, ecc. come contro.
3.50 %	732715	108,50	Migliaro *Domenico* e Carmela fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Vergati Rosina, ved. di Migliaro Domenico, dom. a S. Valentino Torio (Salerno).	Migliaro *Anna-Domenica* e Carmela, ecc. come contro.
»	263277	70 —	*Bonissoni* Angelo fu Domenico, dom. a Lomello (Pavia).	*Bonizzoni* Angelo, ecc. come contro.
»	314907	70 —		
»	338243	70 —		
Cons. 5 %	478818	80 —	Ciaburri *Francesco* fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre De Nicola Guglielmina ved. Ciaburri dom. a Napoli.	Ciaburri *Francesca* fu Alfredo, ecc. come contro.
»	434792	45 —	Martini o Martine *Antonietta* fu Giovanni, minore sotto la p. p della madre Rossi Maria di Ernesto, vedova di Martini o Martine Giovanni, dom. a Grugliasco (Torino).	Martini o Martine *Anna* fu Giovanni, ecc. come contro.
»	434793	15 —	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Rossi Maria di Ernesto ved. Martini o Martine Giovanni, dom. a Grugliasco.	Intestazione come sopra, con usufrutto come contro.
»	440067	750 —	*Mainnone* Giuseppe fu Ferdinando, minore sotto la p. p. della madre Ponzio Cristina Carmela Maria ved. di *Mainnone* Ferdinando, dom. a Trecchina (Potenza).	*Maimone* Giuseppe fu Ferdinando, minore sotto la p. p. della madre Ponzio Cristina Carmela Maria ved. di *Maimone* Ferdinando, ecc. come contro.
»	440068	750 —	*Mainnone* Donato ecc. come sopra.	*Maimone* Donato, ecc. come sopra.
»	440069	750 —	*Mainnone* Ermelindo ecc. come sopra.	*Maimone* Ermelindo, ecc. come sopra.
»	440070	750 —	*Mainnone* Fernando, ecc. come sopra.	*Maimone* Fernando, ecc. come sopra.
»	440071	750 —	*Mainnone* Fortunata, ecc. come sopra.	*Maimone* Fortunata, ecc. come sopra.
»	440072	750 —	*Mainnone* Giuseppe, Donato, Ermelindo, Fernando e Fortunata fu Ferdinando, ecc. come sopra, con usufrutto a Ponzio Carmela Maria Cristina fu *Domenico*, ved. di *Mainnone* Ferdinando.	*Maimone* Giuseppe, Donato, Ermelindo, Fernando e Fortunata ecc. come sopra; con usufrutto a Ponzio Carmela Maria Cristina fu *Donato* ved. di *Maimone* Ferdinando.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 agosto 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6615)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 10 agosto 1931-IX (migliaia di lire)
Oro in cassa L.		5.373.063.760,02	+ 1.033
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 2.357.991.047,25		— 9.712
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.127.283.367,67		—
		3.485.274.414,92	— 9.712
Riserva totale L.		8.858.338.174,94	— 8.679
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato »		1.772.798.105	—
Cassa »		255.167.410,34	— 3.578
Portafoglio su piazze italiane »		3.167.938.148,88	— 177
Effetti ricevuti per l'incasso »		4.900.736,36	— 326
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.060.628.358,02		— 23.573
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 161.838,6.		—
		1.060.790.196,67	— 23.573
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1.347.900.364,93	+ 808
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. »		375.000.000 —	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 84.735.489,29		+ 11.982
altri	» 57.982.547,82		— 12.901
		142.718.037,11	— 919
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici »		176.008.270,89	—
Istituto di liquidazioni »		1.296.972.531,18	+ 89.372
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 88.738.984,62		—
Impiego fondo pensioni	» 215.671.301,49		—
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni	» 369.907.771,05		—
Debitori diversi	» 1.028.897.619,84		+ 47.899
		1.765.700.677 —	+ 47.899
Spese L.		115.017.727,63	+ 21.094
L.		20.909.158.151,98	
Depositi in titoli e valori diversi »		26.300.674.748,82	— 739.006
L.		47.209.832.900,80	
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		273.732.313,79	— 295
TOTALE GENERALE L.		47.483.565.214,59	

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930-VIII).

p. *Il Governatore*: TROISE.

2755

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

agosto 1931 (IX)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 agosto 1931-IX (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	14.322.862.600 —	— 270.027
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	390.237.956,84	+ 13.241
Depositi in conto corrente	»	1.803.948.843,44	+ 213.874
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	16.817.049.400,28	— 42.912
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	22.007.893,24	+ 552
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.267.833.631,99	+ 130.841
Fondo estinzione Buoni tesoro 1931 (Art. 5 R. D. L. 5 maggio 1931, n. 450)	»	500.000.000 —	—
Istituto di liquidazioni - conto titoli	»	369.907.771,05	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto corrente	»	26.068.360,43	+ 126
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto titoli	»	375.000.000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti L. 89.801.732,48			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —			—
Creditori diversi » 513.409.348,19			+ 26.196
		649.211.080,67	+ 26.196
Rendite del corrente esercizio	L.	249.580.014,32	+ 7.118
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	20.909.158.151,98	
Depositanti	»	26.300.674.748,82	— 739.006
	L.	47.209.832.900,80	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	273.732.313,79	— 295
TOTALE GENERALE	L.	47.483.565.214,59	

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 52,67 per cento.

p. *Il ragioniere generale*: ROSAI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 12 agosto 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. Giovanni Pagnini a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Pistoia.

Dott Giuseppe Antola a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Bologna.

Cav. Antonio Tella a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Chieti

Cav Raffaele Rapposelli a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Chieti.

Comm. Giuseppe Conti a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Livorno.

Rag. Mario Marini a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Massa Carrara.

Vincenzo Miceli a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Ragusa

Rag Gino Sidoli a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Reggio Emilia.

(6666)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prove scritte del concorso bandito per quattro posti di alunno d'ordine in prova presso il Consiglio di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto il decreto Ministeriale 26 giugno 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 151 del 3 luglio 1931, con il quale è stato indetto un concorso per esame per l'ammissione di quattro alunni d'ordine in prova presso il Consiglio di Stato;

Decreta:

Le prove scritte del predetto concorso avranno luogo in Roma nei giorni 5 e 6 del mese di ottobre 1931.

Roma, addì 5 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Capo del Governo*
Primo Ministro Segretario di Stato:
GIUNTA.

(6672)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per la nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1929 che approva le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 3, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 15 agosto 1931, per la nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per la nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

È aperto un concorso per esami alla nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto Ministeriale in data 15 marzo 1929.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti la precedenza sarà stabilita come è specificato nell'art. 18 delle annesse « Istruzioni ».

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (il tutto ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491).

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dalla data di pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'indicazione esatta del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia; oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio debitamente legalizzata. Se la laurea fu conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) copia autentica dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale competente o dal pretore. (Sono esclusi i certificati di nascita);

c) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

d) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio legalizzati.

I vincitori del concorso, che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di lire 4500 nominali. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, qualora egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita.

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario, rilasciato dal Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « Istruzioni »;

h) domanda per le lingue estere, su cui il candidato eventualmente chiede di sottoporsi ad esame;

i) foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*).

Non verranno prese in considerazioni le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 10.

I vincitori del concorso per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di sei anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso d'istruzione militare e marinaresca presso la R. Accademia navale di Livorno ed un corso accelerato d'insegnamento (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), di circa tre mesi presso la R. Scuola di sanità militare marittima.

Art. 12.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alla Direzione della R. Scuola di sanità militare marittima di Napoli, alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico e Direzione centrale di sanità militare marittima).

Roma, addì 15 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: SIRIANNI.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel corpo sanitario militare marittimo.

(Approvati con decreto Ministeriale 15 marzo 1929).

ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;

2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite nel decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) una orale di anatomia umana descrittiva;

b) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

c) tre pratiche: una di clinica medica; una di clinica chirurgica ed una di medicina operatoria.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;

b) esame dei titoli di carriera;

c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo, prima, la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso:

allegando 5 copie *a stampa* dei titoli scientifici;

i diplomi originali dei titoli di carriera;

e specialmente le lingue estere, su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio militare marittimo delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno, designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati, e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che, come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità, col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di 20 punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle 2 votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella orale di anatomia umana descrittiva. Seguiranno le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica e di medicina operatoria sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinio pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua in cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Se il candidato avrà ottenuto la idoneità, si procederà alla votazione palese con i punti di merito. I punti di merito riportati in ciascuna prova saranno aggiunti a quelli ripor-

tati nelle prove obbligatorie ed a quelli eventualmente riportati nell'esame dei titoli scientifici e di carriera.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

A parità di voti, la precedenza sarà stabilita:

1° dalle decorazioni al valore riportate eventualmente dai candidati;

2° dall'anzianità di grado che il candidato ha eventualmente rivestito quale ufficiale medico effettivo o di complemento in uno dei corpi armati dello Stato;

3° dall'anzianità di laurea.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati, da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1) Prova orale di *Anatomia umana descrittiva.*

Art. 20.

Per questa prova, la Commissione assegnerà un numero progressivo ai volumi di un trattato da essa prescelto. Il candidato che secondo l'ordine di sorteggio (art. 6) deve per primo sostenere la prova, in ciascuna seduta, ammesso nella sala di esame (mentre gli altri rimarranno appartati altrove) estrarrà uno dei numeri che contrassegnano i vari volumi di anatomia e poi, aprirà quello sorteggiato, in tre punti differenti a mezzo di una stecca. Su questi la Commissione, seduta stante, formulerà 3 tesi, delle quali una sarà estratta dal 1° esaminando, e su di essa verterà la prova di esame per tutti i candidati invitati a sostenere la prova in quella seduta.

Lo stesso procedimento sarà tenuto nelle sedute successive fino all'espletamento dell'esame di tutti i concorrenti.

* * *

La prova di anatomia dovrà avere la durata di 15 minuti, ma il presidente potrà concederne altri 10, a richiesta del candidato, per compiere la trattazione dell'argomento.

* * *

I candidati, che hanno sostenuto la prova, dovranno attendere nella sala di esame che tutti gli altri, chiamati in quel giorno, abbiano sostenuto il proprio esame.

2) Esami scritti *di Patologia speciale medica e di Patologia speciale chirurgica.*

Art. 21.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiato volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra 3 che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il 1° nella lista sorteggiata il 1° giorno (art. 6).

Il tema, in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di 2 o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta: chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta; senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascun scritto.

Il risultato delle singole votazioni verrà dalla Commissione segnato, volta per volta, a tergo di ciascun scritto.

3) Prove pratiche sull'ammalato.

Art. 22.

Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il 1° dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati, che hanno sostenuto l'esame, dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

* * *

Ciascuna prova di clinica risulta di tre parti:

a) *osservazione del malato* (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

* * *

Durante lo svolgimento di tali prove nessuna domanda o obbiezione sarà rivolta al candidato dai membri della Commissione.

4) PROVA PRATICA SUL CADAVERE.

Medicina operatoria.

Art. 23.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carotide primitiva - Disarticolazione dell'alluce (tarso-metatarsea).

2° Legatura della succlavia all'esterno degli scaleni - Uretrotomia interna.

3° Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice (carpo-metacarpea).

4° Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale - Exenteratio bulbi.

5° Legatura della femorale nel triangolo di Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

6° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

7° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

8° Disarticolaz. dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

9° Disarticolazione della mano - Puntura del rachide.

10° Disarticolazione degli ultimi 4 metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

11° Disarticolazione della gamba (osteo-plastica alla Gritti) - Toracentesi.

12° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

13° Amputazione del braccio o della coscia - Puntura della vescica.

14° Amputazione dell'antibraccio o della gamba - Tracheotomia.

* * *

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta, essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE.

Art. 24.

Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di 10 minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade lo esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(6667)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esame a 18 posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale civile della Regia marina;

Visto il regolamento per gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della marina approvato col R. decreto 2 agosto 1912, n. 491, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per 18 posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina (gruppo A, grado 11°).

Art. 2.

Il concorso è riservato:

1° agli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano ed appartengano tuttora a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° al personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che esercitava alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

3° certificato penale generale, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza (legalizzato dal prefetto);

5° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno o della laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi istituti d'istruzione superiore commerciale o presso l'Università « Bocconi » di Milano, o della laurea in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli. Dette lauree devono essere state conseguite entro il 18 dicembre 1930;

6° certificato medico, legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

7° stato di servizio militare (per coloro che abbiano prestato già servizio) o certificato di esito definitivo di leva o di iscrizione nelle liste di leva (per coloro che non abbiano mai prestato servizio). I candidati ex-combattenti o invalidi di guerra produrranno copia del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra. Agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi dovranno altresì produrre la dichiarazione d'invalidità che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare le loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° fotografia di data recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

10° certificato, per il personale non di ruolo, rilasciato dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6. Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Art. 5.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni. Coloro che facessero pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li inviassero non completi o non regolari non saranno ammessi al concorso.

L'ammissione potrà inoltre essere negata dal Ministro con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, designato dalla rispettiva presidenza, membro;

un consigliere della Corte dei conti, designato dalla relativa presidenza, membro;

un direttore generale o capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 8.

I posti messi a concorso verranno conferiti tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè di quello dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice-segretario, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n. [illegible], e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica o scienze delle finanze.
4. Prova facoltativa di lingue estere (traduzione dall'italiano in francese o dalle altre lingue estere in italiano).

Prova orale.

Diritto civile e internazionale.

Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.

Economia politica e scienze delle finanze.

Cenni sull'ordinamento e sulla legislazione della marina militare.

Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: SIRIANNI.

(6668)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per la costruzione e la messa in esercizio dei migliori battelli porta pesce a motore.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare i trasporti del pesce dalle zone di pesca, con battelli a propulsione meccanica.

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a n. 2 premi in denaro, da conferirsi a coloro che, entro il 31 ottobre 1932, facciano costruire in cantieri nazionali, e mettano in esercizio, i migliori battelli porta pesce a motore.

Art. 2.

L'ammontare di ciascun premio sarà commisurato al 20 per cento dell'importo effettivo totale della spesa per la costruzione del battello, compresa in tale importo la spesa per il motore, per la ghiacciaia, e, quando il battello ne sia munito, per l'impianto frigorifero.

Art. 3.

Chi intende partecipare al concorso dovrà far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricol-

tura - Divisione pesca) non più tardi del 30 novembre 1931, regolare domanda su carta da bollo da L. 5, corredata dei seguenti documenti in duplice copia:

a) disegni costruttivi, piano di costruzione (scala 1/25); sezione maestra (scala 1/20); spaccato longitudinale, con piano di coperta ed eventualmente piano di stiva (scala 1/25), avvertendo che dal disegno dovrà risultare la sistemazione del motore, dell'eventuale compressore dell'impianto frigorifero, degli alberi, e dei depositi per il combustibile con la relativa capienza; elementi di peso del battello scarico ed in completo carico;

b) preventivo della spesa;

c) relazione illustrativa, dalla quale dovrà fra altro risultare il tipo e la potenza dell'apparato motore.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procederà alla scelta dei due migliori progetti, ed avrà facoltà di richiedere, ove occorra, varianti ai progetti stessi. Essa proporrà tali progetti al Ministero per l'assegnazione dei premi, subordinatamente al disposto dell'art. 6.

A parità di merito avranno titolo di preferenza i concorrenti che provvedano alla istallazione a bordo di un motore di fabbricazione nazionale.

Art. 5.

La vigilanza sulla costruzione dei battelli è affidata al Registro italiano navale ed aeronautico.

Le varianti ai progetti, che gli interessati ritenessero di adottare in corso d'opera, dovranno ottenere il preventivo benestare del Ministero.

La Commissione giudicatrice del concorso procederà collegialmente, o delegando uno o più dei propri membri, ad una visita finale di ciascun battello, quando avrà iniziato l'esercizio della pesca.

Per tale effetto gli interessati dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) una dichiarazione della competente Capitaneria di porto, comprovante la messa in esercizio. Da tale dichiarazione dovrà altresì risultare che è stato rispettato, per la costruzione e per l'inizio dell'esercizio, il termine stabilito dall'art. 1;

b) un documento rilasciato dal Registro italiano navale ed aeronautico, da cui risulti quale velocità ha raggiunto il battello alla prova in mare. Tale velocità non dovrà essere inferiore alle 8 miglia.

Art. 6.

Il conferimento definitivo dei premi, ed il pagamento di essi, avrà luogo in base a favorevole relazione della Commissione giudicatrice, o dei suoi delegati, dopo la visita finale di cui all'articolo precedente.

Dalla relazione della Commissione giudicatrice, o dei suoi delegati dovrà in modo esplicito risultare:

a) che il battello corrisponde al progetto, ed alle eventuali varianti, richieste a norma dell'art. 4, od accettate a norma dell'articolo 5;

b) quale è l'ammontare del premio, sulla base dei documenti di spesa presentati dagli interessati in occasione della visita finale, e delle indagini ed accertamenti che la Commissione od i suoi delegati avranno ritenuto opportuno di compiere.

In nessun caso l'importo del premio potrà superare la percentuale di cui all'art. 2 sul preventivo presentato a termini dell'art. 3, e sulla maggiore spesa eventualmente dipendente dalle varianti richieste, od accettate, come sopra.

In caso di contestazione sia sulla rispondenza di ciascun battello al progetto ed alle varianti, sia sull'ammontare del premio, decide inappellabilmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

La spesa per il pagamento dei premi, che presumibilmente ascende a L. 140.000 sarà imputata al capitolo 72-*ter* del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1931-32.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(6637)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi a posti di gruppo A e B nel ruolo amministrativo dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti i Regi decreti 1047 del 27 giugno 1929 e 1491 del 20 novembre 1930;

Ritenuto che al concorso indetto con decreto Ministeriale 16 marzo 1931, per due posti di vice segretario nel gruppo *A* non è stata presentata alcuna istanza, e che al concorso bandito con l'istesso decreto per la nomina a vice segretario nel gruppo *B* sono state prodotte soltanto quattro istanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per esami al grado iniziale (vice segretario, grado 11° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali) del ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppi *A* e *B*) dei Monopoli di Stato:

a) posti n. 3 nel ruolo di gruppo *A*;

b) posti n. 12 nel ruolo di gruppo *B*.

Art. 2.

Per poter essere ammessi ai concorsi predetti i candidati dovranno far pervenire alla Direzione generale dei Monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo di L. 5, con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato al concorso per il gruppo *A* non abbia superati i 30 anni alla data del presente decreto ed il candidato al concorso per il gruppo *B* non abbia saperato gli anni 26. Tali limiti sono aumentati di anni cinque per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-918, e sono protratti fino al compimento del 39° anno di età per i militari ed invalidi di guerra da assumersi in virtù dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per i decorati al valore militare.

Per gli impiegati di ruolo dello Stato e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista ed altra assimilabile, non si applicano i limiti massimi di età;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati per la causa nazionale il certificato medico dev'essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922. L'Amministrazione può sottoporre il candidato alla visita di un sanitario di propria fiducia;

c) certificato di esito di leva o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra ed i minorati per la causa na-

zionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato, ove il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

i) diploma originale di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali per il concorso nel ruolo amministrativo di gruppo *A*, e diploma di licenza di Istituto tecnico di 2° grado (Sezione commercio e ragioneria) o di Istituto commerciale per il concorso nel ruolo di gruppo *B*. Ai diplomi originali possono essere sostituite copie autentiche di essi;

l) il personale in servizio non di ruolo nelle Amministrazioni statali dovrà produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità di esso.

Tutti i citati documenti devono essere redatti in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) devono essere di data non anteriore ai tre mesi, da quella del relativo invio.

I concorrenti che fossero già impiegati dello Stato, sia anche straordinari od avventizi, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *g*).

La tardiva presentazione dell'istanza od anche di uno solo dei documenti predetti sarà motivo di esclusione dal concorso; lo stesso effetto produce la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo.

Il Ministro con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che non verranno dichiarati vincitori del concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati meno la domanda di ammissione. I concorrenti dovranno indicare nella domanda se e per quale lingua estera intendono sostenere prova di esame.

Art. 3.

Gli esami consisteranno per ciascun concorso in tre prove scritte ed una orale, che si svolgeranno in Roma in locali e giorni che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente, con lettera raccomandata agli aspiranti ammessi ai concorsi; tale lettera dovrà essere presentata alla Commissione esaminatrice il giorno della prima prova scritta.

Le prove verteranno sui programmi stabiliti per ciascun concorso rispettivamente nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 4.

Ogni commissario disporrà di:
dieci punti per ognuna delle prove scritte;
dieci punti per la prova orale;
dieci punti per la prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e di quello riportato nella prova facoltativa di lingue estere.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valor militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*).

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopra indicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole; ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per ciascuna prova scritta ai candidati sono assegnate otto ore di tempo, a partire dal momento in cui è cessata la lettura del tema. Scaduto tale termine i lavori devono essere presentati anche se non ultimati; è consentita in ogni caso la consegna delle relative minute. La prova orale durerà non meno di mezz'ora, nè più di un'ora per ciascun candidato.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione.

Art. 6.

Saranno dichiarati vincitori di ciascuno dei predetti concorsi i primi elencati nelle rispettive graduatorie in relazione al numero dei posti messi a concorso.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione delle graduatorie nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 7.

I vincitori del concorso sono nominati volontari per un periodo di prova non inferiore a sei mesi, e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i volontari di gruppo *A* percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 800, e quelli di gruppo *B* di lire 700.

Ai citati assegni si applica la riduzione del 12 per cento ai termini del R. decreto 1491 del 20 novembre 1930. Compete l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei volontari nominati.

Il personale proveniente da altre Amministrazioni statali conserva lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, il supplemento di servizio attivo, e l'aggiunta di famiglia. Se il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale medesimo.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non sia riconosciuto idoneo a conseguire la nomina in ruolo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice per ciascuno dei due concorsi sarà composta come segue:

Presidente, un funzionario amministrativo di grado 5°;
Membri, quattro funzionari di grado non inferiore al 6°;
Segretario, un funzionario della Direzione generale di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un profesorse di lingue estere per l'eventuale relativa prova d'esame sostenuta dai candidati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: CASALINI.

ALLEGATO *A*.

Programma dell'esame di concorso al grado iniziale del ruolo amministrativo gruppo A dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

PROVE SCRITTE ED ORALE.

Parte prima:

1. Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. Diritto commerciale.

Parte seconda:

1. Diritto amministrativo e corporativo.
2. Nozioni di diritto e procedura penale.

Parte terza:

1. Scienza delle finanze ed economia politica.
2. Nozioni di statistica - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi - Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nello scrivere al meno gli ultimi tre periodi di uno dei temi nella lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

ALLEGATO *B*.

Programma dell'esame di concorso al grado iniziale del ruolo amministrativo di gruppo B dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:

1. Principî di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:

1. Computisteria e ragioneria delle Aziende pubbliche e private: industriali in ispecie - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di diritto costituzionale e corporativo
3. Nozioni di statistica.
4. Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi - Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nello scrivere almeno gli ultimi tre periodi di uno dei temi nella lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

(6679)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti di alunno presso il Regio collegio Ghislieri in Pavia per l'anno accademico 1931-32.

Il Consiglio di amministrazione del Regio collegio Ghislieri per studenti universitari in Pavia, veduto lo statuto approvato con R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV parte supplem., e modificato con i Regi decreti 14 maggio 1905, n. CXVII p. s., 8 giugno 1905, n. CLV p. s., e 18 aprile 1925, n. 758;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII p. s., e modificato con decreto-legge 22 ottobre 1916, n. 1512;

Veduta la propria deliberazione 22 giugno 1931, n. 599, notifica quanto segue:

I. Per il prossimo anno accademico 1931-32 sono vacanti e da conferire:

a) dieci posti gratuiti d'alunno di Fondazione Ghislieri per studenti ammissibili o già iscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia: due di tali posti potranno essere conferiti anche ad aspiranti non lombardi, nè figli di lombardi; e per due di tali posti sarà data preferenza (in base alle vigenti norme) ad aspiranti nativi della città o diocesi di Pavia;

b) di un posto gratuito d'alunno di Fondazione Castiglioni, come da separato avviso.

Entro il mese di novembre p. v. sarà pure conferito, in base alle speciali norme, il premio di perfezionamento « Principe di Piemonte » di L. 6000, ad alunno neo-laureato, riconosciuto di meriti particolarmente distinti.

II. Nessuna istanza per conseguimento di posto d'alunno può essere presa in considerazione se l'aspirante non ha dichiarato di accettare tutte le norme concernenti gli alunni del Regio collegio Ghislieri in Pavia, e non si è impegnato ad osservarle lealmente durante tutto il periodo di alunnato.

III. I posti di Fondazione Ghislieri sono conferiti in base a risultati di concorso per esami, giudicato da docenti della Regia università di Pavia: tali esami avranno luogo dopo il 15 ottobre p. v. in giorni da stabilirsi, e gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a tempo debito del giorno in cui essi avranno principio. Il posto di Fondazione Castiglioni è conferibile dal Patrono di questa, senza concorso nè esami.

IV. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno dirigere o presentare a questa Amministrazione in Pavia, piazza Collegio Ghislieri n. 2 (nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio, ossia dalle 10 alle 16), regolare domanda (su carta con bollo da L. 3), corredata dai richiesti documenti, entro il termine perentorio di mercoledì 30 settembre 1931, ore 16.

Titoli necessari per l'ammissione.

V. Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda d'ammissione:

a) di accettare e d'impegnarsi a lealmente osservare tutte le norme riguardanti gli alunni del Regio collegio Ghislieri in Pavia;

b) quali studi universitari intendano intraprendere o proseguire;

c) l'esatta indicazione del recapito al quale deve farsi ogni comunicazione relativa al concorso.

Gli aspiranti ai due posti di Fondazione Ghislieri conferibili anche a non lombardi nè figli di lombardi, oppure ai due posti di Fondazione Ghislieri riservati ai nativi della città o diocesi di Pavia dovranno farne espressa dichiarazione.

Inoltre la domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

1° certificato di nascita e cittadinanza italiana del concorrente: per l'ammissione si richiede che il concorrente (o il padre oppure la madre) sia nato in una delle provincie lombarde (cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) come erano costituite al momento della nascita o come sono ora costituite; limitatamente al conferimento di due posti di Fondazione Ghislieri possono ammettersi anche aspiranti non lombardi, nè figli di lombardi;

2° certificato di nascita del padre;

3° certificato di nascita della madre;

4° diploma o certificato di maturità dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'esame di maturità con votazione media generale di almeno sette decimi nelle materie o gruppi di materie per detto esame, e che le singole votazioni furono conseguite in sessione non di riparazione: non si tiene conto (nella formazione di detta media generale) della votazione per l'educazione fisica; i candidati che intendano superare l'esame di maturità nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda d'ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che entro il giorno precedente quello fissato per la prova scritta di concorso comprovino il risultato dell'esame di maturità con le condizioni di cui sopra;

5° gli aspiranti già studenti inscritti in una Università o Istituto superiore dovranno presentare al rettore del Collegio, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 30 novembre p. v.) — oltre detto diploma o certificato di maturità, con detta votazione media — anche un certificato comprovante d'aver superato gli esami su tutte le materie indicate nel piano ufficiale degli studi vigente nella Università cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti, conseguendo votazione media non inferiore a punti ventisette su trenta, e per nessun esame a punti ventiquattro su trenta: in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori nel concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto, qualunque sia il motivo per cui risultino non superati detti esami, o non ottenuta la prescritta votazione media;

6° certificato generale del casellario giudiziario (di data non anteriore a due mesi);

7° certificato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente tenne abituale residenza negli ultimi due anni (di data non anteriore a due mesi);

8° certificato medico comprovante che il concorrente fu rivaccinato da non oltre dieci anni, e che è di fisica costituzione pienamente sana, scevro da qualsiasi infermità comunicabile, nè tale da esigere cure o diete speciali;

9° attestazione del podestà del luogo di residenza, sullo stato attuale della famiglia del concorrente; tale attestazione potrà essere compilata su modulo fornito da questa Amministrazione, e dovrà comprovare:

a) luogo di nascita del concorrente;

b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse,

d) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune ed altrove;

e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

10° attestazione rilasciata dal procuratore delle imposte del luogo di origine, e da quello del luogo di residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte pagate da ciascun membro della famiglia;

11° dichiarazione del padre — oppure, in sua mancanza della madre o del tutore — autenticata dal podestà, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di beneficenza pubblica o privata.

VI. I concorrenti saranno sottoposti ad una visita medica, nel giorno precedente gli esami, da parte di un sanitario da designarsi dal Collegio.

VII. Non sono ammissibili al concorso gli aspiranti che — ammessi precedentemente per due volte — non conseguirono la classificazione complessiva di idoneità (punti 35 su 50), o si ritirarono durante gli esami.

Avvertenze. — I singoli documenti da allegarsi alla domanda d'ammissione possono presentarsi con esenzione da bollo a termini dell'art. 177 della tariffa generale formante l'allegato *A* (parte terza) annesso al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e delle relative norme d'applicazione; i documenti dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia.

L'Ufficio non risponde alle corrispondenze non munite di francatura per risposta. Chiuso il concorso, non si restituiscono documenti annessi alla istanza d'ammissione, fatta eccezione per il diploma originario di maturità, che dev'essere però ritirato personalmente dal diplomato o da persona munita di delega scritta.

Esami.

VIII. Gli esami di concorso consistono in una prova scritta e in tre orali.

Per tali prove non vi è uno speciale programma: esse però sono ordinate in guisa che, pur avendo come base i vigenti programmi d'esame di maturità per i provenienti dal Liceo classico o dal Liceo scientifico (vedere R. decreto 5 novembre 1930, n. 1467), diano modo più particolarmente di giudicare la cultura del candidato e la maturità del suo ingegno, allo scopo di accettarne le singolari attitudini e la effettiva preparazione agli studi superiori.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre temi che gli saranno all'uopo proposti: ai concorrenti per studi di lettere o filosofia o giurisprudenza o scienze politiche, saranno proposti tre temi di composizione italiana riguardanti problemi di cultura generale (letteraria, filosofica, storica, ecc.); ai concorrenti per studi di medicina o ingegneria o chimico-farmacia o scienze matematiche, fisiche, chimiche, naturali, saranno proposti tre temi riguardanti problemi generali di scienze, o di storia delle scienze, con eventuali svolgimenti di quesiti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura dei temi per la prova scritta, resteranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro nè con alcuna persona estranea; è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana. La trasgressione di queste norme importa l'esclusione del concorso.

Non è ammesso alle prove orali il concorrente che nella prova scritta non abbia conseguito votazione di almeno sei decimi.

Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di lettere e filosofia: nei tre esami di storia generale (comprese le nozioni fondamentali di storia delle istituzioni, della letteratura italiana e dell'arte), di filosofia e di latino, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di uno o più brani di prosa classica latina, che offrirà occasione che per saggiare le conoscenze del candidato sulla storia della letteratura, e, in genere, della civiltà Romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di medicina e chirurgia, oppure alla Facoltà di scienze per la laurea nelle scienze naturali o nelle scienze fisiche e naturali, oppure alla Scuola di farmacia per la laurea in chimica e farmacia: nei tre esami di fisica e chimica, di scienze naturali (botanica, zoologia e particolarmente fenomeni biologici più notevoli) e di storia generale (come sopra);

c) per i concorrenti infine già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di scienze per la laurea in matematica, o in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in chimica oppure per il biennio propedeutico alle scuole d'ingegneria o architettura (sempreché questo biennio figuri tra i corsi professati nella Regia università di Pavia): nei tre esami di matematica, di fisica e chimica e di storia generale (come sopra).

Inoltre, ogni candidato sarà sottoposto ad una discussione orale sul tema da lui svolto come prova scritta.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali, o che durante una prova si ritiri, è dichiarato escluso dal concorso.

IX. Ognuna delle prove di concorso sarà classificata con punti di insufficienza (da zero a cinque) oppure di merito (da sei a dieci); alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso sarà aggiunta per ogni concorrente la votazione media generale da lui conseguit nell'esame di maturità classica o scientifica: risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti trentacinque su cinquanta; agli effetti del conseguimento dei posti di Fondazione Ghislieri riservati ai nativi della città o diocesi di Pavia, basta detta votazione minima complessiva di punti 35 su 50, intendendosi però sempre che, nel caso di più aspiranti idonei, anche questi posti speciali saranno conferiti in base alla speciale graduatoria interna di merito.

Nel caso di parità di votazione complessiva sarà data preferenza agli orfani di militari morti in guerra o ai figli di invalidi di guerra, e tra questi al candidato che avrà ottenuto migliore votazione nella prova scritta; se ancora risultasse parità di merito, la preferenza sarà data al candidato in condizioni economiche più disagiate: e per questo punto il giudizio è riservato al Consiglio di amministrazione del Collegio. Per i due posti conferibili anche a non lombardi, nel caso di parità di votazione complessiva, sarà data preferenza ad aspiranti lombardi.

Per l'anno accademico 1931-32 non potranno essere conferiti, a nessun titolo, più di dieci posti di Fondazione Ghislieri.

Per la eventualità che, in base ai risultati del presente concorso, la graduatoria di merito classificasse un numero di candidati idonei inferiore a dieci, il Consiglio d'amministrazione si riserva la facoltà di chiamare ad occupare temporaneamente i vacanti posti di alunno altri studenti universitari italiani anche non lombardi, tenendo però sempre fermo, e con speciale rigore, il criterio che i posti di Fondazione Ghislieri possono conferirsi soltanto a giovani i quali risultino, sotto ogni riguardo, di merito particolarmente distinto.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re, Alto Patrono del Collegio; per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della Regia università di Pavia per l'anno accademico 1931-32.

Pavia, 1° agosto 1931 - Anno IX

Il presidente: Avv. FRANCESCO PANIGATTI.

Il segretario: A. CRESPI-REGHIZZI.

(6624)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla Cattedra di patologia generale e anatomia patologica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, relativo alla ripartizione del personale assistente fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, modificata col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la lettera 20 giugno 1931, numeri 109163 e 109842, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione;

Dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla Cattedra di patologia generale e anatomia patologica presso l'Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 8184 — oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1584 — e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della Cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della Cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendessero prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età, alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), dovranno essere in carta legale e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere b), c), d), e), dovranno avere una data non anteriore ai tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere b), d), e), f), g), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo in servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della prova di esame, che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà inoltre presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti dalla Provincia, dai Comuni e dagli enti morali.

Milano, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Il direttore: P. Stazzi.

(6681)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse di studio « Attilio Loria » presso la Regia università di Torino.

A norma dello statuto approvato con decreto Luogotenenziale 7 novembre 1915, n. 1619, è aperto il concorso a due borse di studio « Attilio Loria » istituite presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Torino, e intese a favorire gli studi di filosofia.

Le due borse consistono nella somma di lorde L. 2430 ciascuna, corrispondenti al reddito di sei annualità del capitale, a tal fine largito dal fondatore prof. sen. Achille Loria e dalla consorte signora Adele Loria-Artom, in ricordanza del loro figlio Attilio, studente in questa Università, immaturamente rapito agli studi filosofici.

Le borse sono conferite da una Commissione composta degli insegnanti ufficiali di materie filosofiche presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Torino, dall'insegnante ufficiale di filosofia del diritto nella stessa Università e dal fondatore prof. sen. Achille Loria, o da persona da lui designata, e sarà presieduta dal preside della Facoltà di lettere e filosofia.

Alle borse possono concorrere tutti gli italiani, regnicoli e non regnicoli, laureati da non più di tre anni, al momento del bando del concorso, in una Università italiana.

Esse sono assegnate all'autore del migliore scritto di materia filosofica, e solo in caso che gli scritti siano ritenuti di merito uguale, si può tener conto degli esami universitari, speciali e di laurea.

Le borse devono servire a studi di perfezionamento nelle discipline filosofiche, da compiersi in una Università, o Istituto superiore italiano o straniero, a scelta dei premiati, d'accordo con la Commissione giudicatrice; i premiati dovranno presentare nel termine di un anno dall'assegnazione del premio un'attestazione degli insegnanti, presso i quali avranno compiuto i loro studi e una relazione comprovante il buon risultato di essi.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono inviare entro il 30 settembre 1931-IX, in piego raccomandato al rettore, insieme con la domanda in carta legale da L. 3, le loro pubblicazioni e i documenti, fra i quali è espressamente richiesto:

L'attestato di laurea in filosofia conseguita presso una Facoltà universitaria del Regno da non più di tre anni, dalla data del presente avviso, col prospetto dei punti ottenuti negli esami di materie filosofiche durante il corso universitario.

Sono ammesse anche memorie dattilografate.

Sono esclusi i manoscritti.

A norma del regolamento non saranno più accolte le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'ufficio delle poste, per la spedizione, entro il 30 settembre 1931-IX.

L'importo dei premi sarà versato ai vincitori in due rate uguali, una subito dopo l'aggiudicazione, l'altra entro il marzo successivo, previa presentazione, da parte dei premiati, di un attestato di regolare iscrizione e di frequenza ai corsi filosofici presso l'Università che avranno scelto, d'accordo con la Commissione giudicatrice.

Torino, addì 4 agosto 1931 - Anno IX

Il ff. di direttore di segreteria: Paolo Carullo. *Il rettore*: Silvio Pivano.

(6682)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al concorso bandito per cattedre universitarie con decreto Ministeriale 20 dicembre 1930.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1931, col quale, tra gli altri, veniva bandito il concorso alla cattedra di « ragioneria generale ed applicata » del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze;

Visto lo statuto del Regio istituto anzidetto, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1931, n. 131;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto Ministeriale 20 dicembre 1930 la denominazione della cattedra di « ragioneria generale ed applicata » è da intendersi rettificata, in relazione allo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze, in quella di « computisteria, ragioneria generale ed applicata ».

Art. 2.

Sono annullati e dichiarati di nessun effetto gli atti finora compiuti per la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la cattedra anzidetta.

Al concorso medesimo, oltre coloro che già presentarono domanda, potranno partecipare coloro che, entro il 30 novembre 1931 presentino apposita domanda debitamente corredata dei titoli e documenti, con le modalità prescritte nel succitato decreto Ministeriale 20 dicembre 1930.

Roma, addì 5 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: Giuliano.

(6678)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.